



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10521 del 1998, proposto da:
Frongia Giovanni Battista, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Funari, con
domicilio eletto presso Antonio Funari in Roma, piazza Acilia, 4;

contro

A.S.L. di Frosinone (Gia' U.S.L./3 di Frosinone);

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - LATINA n. 00978/1997, resa tra le parti,
concernente CORRESPONSIONE SOMME.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2009 il dott. Eugenio Mele
e uditi per le parti gli avvocati Funari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il presente appello è proposto dal dott. Giovanni Battista Frongia si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha rigettato un ricorso proposto in quella sede dall'appellante, al fine di ottenere il pagamento delle ore di plus orario e di lavoro straordinario effettuate in eccedenza rispetto a quelle retribuite dall'Amministrazione.

Esponde l'appellante che, veterinario dirigente presso l'Unità sanitaria locale n. FR/3 è stato formalmente autorizzato ad effettuare 7 ore di plus orario settimanale e di aver effettuato alcune ore di lavoro straordinario, a fronte delle quali veniva solo parzialmente retribuito dall'Unità sanitaria locale.

Proposto ricorso giurisdizionale, il giudice di primo grado ha rigettato lo stesso, affermando nella impugnata sentenza, che il plus orario doveva essere limitato al finanziamento regionale mentre il lavoro straordinario eccedente non era stato previamente autorizzato.

Avverso la suddetta sentenza, l'appellante formula i seguenti motivi di diritto:

Omesso esame di presupposti determinanti; in quanto al momento dell'adozione della delibera che limitava il plus orario a quattro ore, il dott. Frongia aveva già effettuato, previamente autorizzato, 7 ore di plus orario;

Incongruità delle valutazioni dell'Unità sanitaria locale, in quanto le ore di straordinario sono state effettivamente rese dall'appellante per le esigenze dell'Amministrazione, e questa, nelle sue difese, non ha parlato di mancanza di autorizzazione, ma di recupero mediante riposi compensativi.

Non costituita in giudizio l'Amministrazione appellata, l'appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per l'accoglimento dell'appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2009.

DIRITTO

L'appello non è fondato,

Infatti, l'attività di plus orario, rispetto all'orario normale, e le ore di straordinario nell'ambito delle unità sanitarie locali sono vincolate al rispetto degli stanziamenti assegnati di anno in anno, sia complessivamente che individualmente, per cui la misura massima di entrambe non può superare gli stanziamenti medesimi, determinandosi altrimenti una situazione di illegittimità.

Pertanto, relativamente alle ore di plus orario, queste sebbene formalmente richieste, non potevano superare il limite massimo stabilito dal finanziamento regionale, per cui correttamente l'Amministrazione ha proceduto al pagamento delle stesse nel limite stabilito, non trovando l'ulteriore somma capienza nel bilancio dell'Azienda sanitaria locale,

La considerazione avanzata dall'appellante che il plus orario era stato comunque prestato incontra perciò il suo limite nello stanziamento, trattandosi di un limite oggettivo, non superabile dall'Amministrazione.

Diverso discorso va fatto per le ore di straordinario eccedenti il pagamento; e ciò in quanto tale lavoro straordinario avrebbe dovuto essere previamente autorizzato dall'Amministrazione, mentre ciò nella specie non è stato per cui, anche relativamente a tale voce, appare corretto il comportamento dell'Amministrazione che non ha proceduto al pagamento delle ore di straordinario effettuate, sì, dall'interessato, ma non autorizzate dall'Amministrazione.

L'appello va, conseguentemente, respinto.

Nulla per le spese per non essersi costituita in giudizio l'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione